



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

☐ Originale
☐ Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33/2019

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 338 DEL 20.01.2014 IN ESSERE
CON LA DITTA IRTTEL S.R.L. CORRENTE IN COMUNE DI CANELLI.**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 11,00 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X		
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE	X		
TOTALI			3	=	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martino Giovanni PIO VALDENASSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 338 DEL 20.01.2014 IN ESSERE CON LA DITTA IRTTEL S.R.L. CORRENTE IN COMUNE DI CANELLI.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'articolo 23 della legge comunitaria n. 62-2005, che nasce quale risposta dello Stato Italiano ad una procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 226 del Trattato Istitutivo della UE per contrasto della normativa interna in materia di rinnovi contrattuali con i principi di non discriminazione e trasparenza nonché da una volontà di sanare i problemi interpretativi posti da disposizioni di livello nazionale. Più precisamente, la Commissione Europea con il parere n. 2110 del 16 dicembre 2003 ha rilevato che risultava lesiva dei principi comunitari la possibilità data alle amministrazioni aggiudicatrici di porre in essere affidamenti diretti di servizi e forniture al di fuori di ogni apertura al mercato. La norma approvata è quindi posta a salvaguardia della libera concorrenza e per scongiurare una prassi generalizzata di attribuzione di servizi senza alcuna trasparenza nelle procedure.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2079/2003, nella quale il Supremo Consesso Amministrativo, dopo aver ribadito il principio che chiunque operi nell'ambito di una attività commerciale per la quale l'ente ha posto in essere un provvedimento di rinnovo, ha interesse ad agire in giudizio per ottenere l'eventuale annullamento del provvedimento lesivo, afferma che il rinnovo del contratto è pienamente legittimo, purché sia stato preceduto da una istruttoria dalla quale si evincano **le ragioni economiche** che ne giustificano il ricorso, anche in considerazione del fatto che il rinnovo si presta ad una rinegoziazione con il soggetto appaltatore per ottenere una condizione economica concorrenziale sul mercato. Ne consegue che l'Ente che intende provvedere al rinnovo non può semplicemente giustificare il suo provvedimento affermando che le condizioni sono economicamente vantaggiose ma ha l'onere di accertarlo e di dimostrarlo attraverso una indagine di mercato ed allegando i risultati economici di tale indagine. Il rinnovo del contratto si presta ad una negoziazione del suo contenuto ovvero ad un rinnovato esercizio dell'autonomia contrattuale (vedi Consiglio di Stato, sentenza n.865/2003).

Richiamata la Sentenza del TAR Lazio n. 13403/2005, nella quale, con interpretazione sistematica della normativa, si lega la possibilità di rinnovo del contratto di servizio all'articolo 7 comma 2 lett. f) del D.lgs 157/1995 (ora il riferimento va all'articolo 57 del D.lgs 163/2006 in combinato disposto con l'articolo 122 comma 7 dello stesso precipitato normativo) ritenendo in sostanza che il rinnovo contiene in sé un'ipotesi di trattativa privata senza bando, possibile secondo quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici.

Richiamata la pronuncia della Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Sardegna, parere 4/2008, con la quale si chiarisce che nell'attuale ordinamento sia interno che comunitario non è rinvenibile alcuna disposizione specifica che sia volta a vietare il rinnovo dei contratti stipulati dalle Amministrazioni Pubbliche.

Richiamata la sentenza del TAR Veneto, n. 3637/2008, nella quale si ribadisce che lo stesso Codice dei Contratti ammette l'istituto del rinnovo del contratto laddove all'art. 29 comma 1, prevede che il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto stesso.

VISTO il D. lgs.vo 12 Aprile 2006 n. 163 riguardante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

RICHIAMATA la normativa di settore, in caotico, cervellotico e continuo cambiamento (la tendenza degli ultimi anni ha i tratti della follia, basti pensare alle vicende impossibili da gestire di IMU e TARES);

ESTRATTO dal quotidiano il Sole 24ORE - *“Forse l’unico tributo locale che ha un minimo di certezze è l’addizionale comunale all’Irpef, che però sembra destinato a scomparire in futuro secondo i progetti della delega fiscale: tutti gli altri tributi locali sono impaludati nel caos, comprese l’imposta sulla pubblicità e la tassa sull’occupazione di suolo pubblico. Per questi due tributi esiste un doppio ordine di problemi. Il primo è legato al fatto che il 2013 è il loro ultimo anno di vigenza. L’articolo 7 del Dlgs 23/2011 prevede che dal 2014 entri in vigore l’imposta municipale secondaria, in sostituzione proprio del l’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione, o dei relativi canoni. L’articolo 11 prevede poi che l’imposta municipale secondaria sia introdotta con delibera di consiglio comunale, ma la disciplina generale deve essere tracciata da un regolamento ministeriale, di cui neanche si parla. In caso di mancata approvazione del regolamento ministeriale, il rischio che si corre è che si sostenga la soppressione dei vecchi prelievi senza che siano sostituiti dal nuovo. Si ripeterebbe quanto già vissuto quando la Tarsu è stata soppressa con la Tia, problema che allora fu risolto con una norma transitoria contenuta proprio nel Dlgs 23/2011. Nel silenzio del legislatore e del ministero dell’Economia, i Comuni che hanno le concessioni in scadenza al 31 dicembre non sanno cosa mettere come oggetto della concessione: i tributi soppressi o quelli che verranno? E certamente questo problema non potrà essere risolto come al solito, all’ultimo momento con l’inevitabile proroga, perché occorre lasciare ai Comuni il tempo per fare le gare. A ben vedere, poi, il problema riguarda non pochi Comuni, visto che il 31 dicembre prossimo saranno risolti di diritto molti contratti (di lunga durata).L’articolo 10 della legge 97/2013 (legge europea 2013) ha abrogato l’articolo 10 della legge 448/2001 che consentiva ai Comuni di rinegoziare i contratti di concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità estendendolo anche alla riscossione di altre entrate comunali (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 agosto). La norma, per compensare il mancato gettito derivante dall’esonero delle insegne di esercizio, autorizzava la rinegoziazione dei contratti allora in corso. Tuttavia - nonostante la delibera 98/2012 dell’Autorità sugli appalti avesse confermato che la rinegoziazione fosse possibile solo per le concessioni in essere al 1° gennaio 2002 - la regola è stata utilizzata in molti casi per confermare la concessione in presenza di condizioni migliorative rispetto a quelle in scadenza, e ciò ha contribuito alla crescita del numero di concessioni ultradecennali. Con la legge europea 2013 non solo non sarà più possibile fare affidamenti diretti, pur in presenza di condizioni migliorative, ma tutti i contratti in essere che risultano essere stati prorogati sulla base della legge 448/2001 saranno risolti di diritto entro il 31 dicembre. Infatti, l’articolo 10, comma 2, della legge 97/2013 dispone che gli affidamenti di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati in base all’articolo 10, comma 2, della legge 448/2001, in essere alla data di entrata in vigore della legge (ovvero il 4 settembre 2013) «cessano l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore» della legge stessa, e quindi il 31 dicembre”.*

RILEVATO CHE la norma citata come sopra ha abrogato espressamente l’art. 10 comma 2 della legge 448/2001 ma non l’articolo 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, *ratio legis et iuris* dell’emanazione del presente atto amministrativo;

CITATE alcune pronunzie recenti del Consiglio di Stato sulle procedure ristrette di affidamento, sicuramente eccezionali ma sicuramente vigenti nel ns. ordinamento, sempre in relazione al valore degli importi presi in considerazione:

- **Consiglio di Stato** - Amministrazione procedente: - poteri e facoltà **1.** L'applicabilità del regime dell'affidamento dei servizi in economia non priva l'Amministrazione procedente, in ragione delle peculiarità delle prestazioni da richiedere, della facoltà di ricorrere alle procedure aperte regolate dal codice dei contratti pubblici. In tal senso, pertanto, deve concludersi per la legittimità della condotta amministrativa qualora seppure, data la entità del servizio, avrebbe potuto seguire le regole dell'affidamento in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 2006, mediante procedura negoziata, abbia inteso indire una procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa regolata dall'art. 83 D.Lgs. n. 163 del 2006 alle cui regole la selezione deve, pertanto, uniformarsi.
- Sez. V, sent. n. 1082 del 21-02-2011 (ud. del 09-11-2010), Comune di Gorizia c. Af.Cu. s.r.l. e altri - **Consiglio di Stato** - Amministrazione procedente: - poteri e facoltà **2.** Qualora il bando di gara, nell'enunciare il sistema di aggiudicazione, rinvia all'applicazione dell'art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti), pur trattandosi dell'affidamento di un servizio in economia aggiudicabile in base alle regole di cui all'art. 125 del medesimo codice, si costituisce

comunque un vincolo per la P.A. ad uniformarsi ai contenuti dell'art. 83 cit.; e ciò anche perché l'applicabilità del cottimo fiduciario non può privare le amministrazioni di ricorrere al sistema delle procedure aperte (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, sez. I, n. 409/2011). Sez. V, Sentenza n. 1189 del 29-02-2012 (ud. del 01-02-2012), In.S.p.A. c. Ri.& Pa.S.p.A. e altri.

RICHIAMATO il contratto di servizio n. 338 del 20.01.2014 in essere con la ditta IRTEL S.r.l. corrente in Comune di Canelli (AT) in scadenza al 31.10.2019, per la concessione del servizio di riscossione delle imposte ICP e TOSAP;

VISTA la richiesta di rinnovo presentata dalla ditta IRTEL S.r.l. in data, dalla quale risulta che la stessa è disponibile al proseguimento del servizio, in attesa della predisposizione degli atti necessari per la procedura di scelta del contraente con criteri di confronto concorrenziale tra ditte del settore;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni tutte esposte in narrativa della presente deliberazione, accettare tale offerta di rinnovo;

TENUTO CONTO che tale procedura ha soddisfatto le aspettative di questo Ente sia per quanto riguarda la ricaduta occupazionale e sia per i costi sostenuti, che risultano siano decisamente inferiori a quanto si sarebbe effettivamente speso se fosse stata individuata altra forma di attribuzione del Servizio (inoltre, è stata verificata la possibilità di rinnovo attraverso una indagine informale condotta presso Comuni limitrofi, verificando che a servizi similari corrisponde un canone che si attesta sui valori indicati da IRTEL e riportati nel CTR di servizio REP . n. 338/2014;

DATO ATTO che in prossimità della scadenza contrattuale del Servizio riscossione della COSAP e ICP comunali (così detti tributi minori), occorre procedere con sollecitudine a nuovo affidamento annuale e pertanto per la durata dell'affidamento occorre provvedere ad approvare apposito atto di indirizzo nel quale sia stabilita l'entità della spesa, tempi e modalità del Servizio da effettuare;

RITENUTO di dover precisare l'avvalimento di cui all'articolo 125 comma 11° del codice dei contratti, anche a tutela del personale residente in Comune di Frugarolo, che beneficia di tale proroga in maniera diretta;

VISTO l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Visto l'art. 125, comma 11, del codice dei contratti che, in ordine all'acquisizione in economia di beni e servizi, che letteralmente recita:

“11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;

Visto che l'art. 125 comma 11 citato ut supra è stato traslato nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50-2016 (nuovo codice dei contratti pubblici) in vigore dal 19.04.2016;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 448 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, richiamato dall'art. 252, comma 1 del codice dei contratti;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento:

non è compreso nelle convenzioni CONSIP S.p.a.;

vengono utilizzati, per la sua acquisizione, i parametri di prezzo-qualità, come limite massimo, comparabile con i servizi inclusi nelle convenzioni CONSIP S.p.a. (indirizzo elettronico CONSIP www.acquistinretepa.it);

Visto, in ordine alla normativa vigente relativa alla CONSIP S.p.a., il combinato disposto degli artt. 7, comma 3, 33 e 252, comma 1, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Dato atto che:

- trattasi di acquisizione di servizio di importo complessivo inferiore a 40.000 euro (in questo caso il valore del servizio è determinato in € 7.668,00 su base annua – vedi art. 4 CTR n. 338/2014);*
- sono state effettuate, in ordine alla qualità ed al prezzo, indagini di mercato informali;*

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che sarà acquisito ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per la fornitura di servizi da eseguirsi in economia;

CONSIDERAZIONI DI TIPO STRETTAMENTE GIURIDICO Il rinnovo e la proroga contrattuale, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti, sono istituti non espunti dall'ordinamento giuridico, **ma che occorre applicare tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla normativa vigente e dall'opera interpretativa della giurisprudenza** (da ultimo Consiglio di Stato, sez.V, 8 luglio 2008 n. 3391) La questione della concreta praticabilità della proroga o del rinnovo contrattuale, dopo l'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 12.04.2006, n. 163), appare un problema non ancora completamente risolto. L'opzione interpretativa a favore della sopravvivenza del rinnovo contrattuale si fonda su alcuni disposti normativi contenuti nel Codice. L'art. 29 comma 1 del Codice, riproducendo l'art. 9 co. 1 della direttiva 2004/18, stabilisce che per il calcolo del valore stimato degli appalti e delle concessioni si deve tener conto anche di “qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto”, **mentre il 10° comma dello stesso articolo prevede che se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto. Inoltre, l'art. 57, comma 5, lett. b, che si riferisce alla diversa ipotesi della “ripetizione di lavori o servizi analoghi” già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, ammette per questi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando**. A sua volta tale disposizione ricalca il dettato dell'art. 31 comma 1, punto 4, lett. b), DIR. 2004/18/CE e, per quanto attiene ai soli appalti di servizi, dell'abrogato art. 7, comma 2, lett. f) del d.lgs. 157/95 e s.m. Ancora, l'articolo 57, comma 7 prevede il divieto del rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, pena la nullità, e l'articolo 244, comma 3 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla clausola di revisione

del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4. Infine, la parola "rinnovo" compare nell'allegato IX A contenente le informazioni che debbono figurare nei bandi pubblici. **L'impraticabilità del rinnovo negoziale** -L'art. 6, comma 2 della Legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge n. 724/94, disponeva il divieto di rinnovo tacito dei contratti, stabilendo che i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Nella stessa norma veniva altresì disposto che entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertavano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, in caso positivo, comunicavano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione. Inoltre, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche, ove non ricorressero alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza di dati orientativi, erano tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato. Successivamente, l'art. 27, c. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) aveva previsto che i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000/2002, potevano essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicurasse una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%, fermo restando il rimanente contenuto del contratto. Tale norma era chiaramente riferita alle amministrazioni statali e non applicabile alle restanti pubbliche amministrazioni, per le quali rimaneva pienamente vigente l'art. 6 della Legge n. 537/1993, come modificato dall'art. 44 della Legge n. 724/1994. Il problema si è posto con riferimento al fatto che l'art. 23 della legge comunitaria n. 62/2005 ha soppresso la disposizione della legge n. 537/1993 che prevedeva la facoltà di rinnovare i contratti di fornitura di beni e servizi, consentendone solo la "proroga" per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale abrogazione secondo un recente orientamento giurisprudenziale deve essere interpretata come un divieto generalizzato di rinnovo dei contratti operante per tutti gli appalti di forniture e servizi. Si è precisato al riguardo che "in linea di principio, il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara". Tale orientamento è stato avvalorato dalla mancata previsione espressa all'interno del Codice dei Contratti pubblici, ed in particolare nell'ambito della procedura negoziata senza previo bando (art. 57), della possibilità del rinnovo contrattuale. Da quanto sopraesposto emerge, dunque, che in tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara (salva la limitata proroga di cui sopra). **Il rinnovo e la sua ammissibilità** Invero, la tesi del Consiglio di Stato non è stata del tutto favorevolmente accolta in dottrina, mentre si registrano in giurisprudenza tesi diverse; tale orientamento, in effetti, non appare pienamente condivisibile, nella misura in cui estende i limiti del divieto di rinnovo oltre l'ambito direttamente ricavabile dalla norma abrogatrice, sulla base di un asserito contrasto di tale istituto con l'ordinamento comunitario. **Può infatti, ritenersi, in alternativa, che nonostante la caducazione dell'art. 6, 2° comma della legge 537/93, residuino margini di applicabilità del rinnovo espresso - previsto dalle citate disposizioni del Codice - a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica; d'altra parte, se è ammessa la ripetizione dei servizi analoghi, non si comprende perché debba vietarsi il semplice rinnovo, che è fattispecie in qualche misura riconducibile alla prima, purché il rinnovo sia espressamente previsto e stimato nel bando e rientri in determinati limiti temporali.** E' da rilevare che la stessa sentenza n. 6458/2006 ha distinto l'ipotesi di rinnovo da quella di ripetizione di servizi (o lavori) analoghi prevista dal citato art. 7 del D.lgs. 157/95 (oggi art. 57 comma 5 lett. b) del Codice), in quanto quest'ultima si riferisce alla diversa ipotesi di una nuova aggiudicazione e soprattutto, per il fatto

che, in base al dettato normativo, è richiesta la conformità dei nuovi similari servizi (affidati a trattativa privata all'esecutore del contratto principale) ad un progetto di base. Le pubbliche amministrazioni possono quindi legittimamente avvalersi della fattispecie prevista dall'articolo 57, comma 5 lett. b del Codice dei contratti, oggi estesa sia ai servizi che ai lavori, purché siano rispettati i seguenti presupposti:

- che i servizi che si intende rinnovare siano conformi ad un progetto di base;
- che tale progetto di base sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
- che si proceda al nuovo affidamento entro tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, e che tale possibilità sia indicata nel bando del contratto originario;
- che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi sia computato per la determinazione del valore globale del contratto "ai fini delle soglie di cui all'articolo 28".

la *lex specialis* e la previsione del rinnovo - La tesi che esclude l'eliminazione della possibilità di rinnovo contrattuale si fonda essenzialmente sul rilievo di una preminente importanza delle clausole contrattuali e del bando di gara che prevedono l'utilizzabilità dell'istituto in questione, in quanto vincolanti tra le parti. In senso opposto, si può tuttavia osservare che tali pattuizioni potrebbero comunque essere ritenute prive di efficacia ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., per contrasto con sopravvenute disposizioni imperative. Al riguardo, secondo il Consiglio di Stato non permette di operare legittimamente il rinnovo contrattuale la previsione della possibilità del rinnovo nel bando di gara e nel successivo contratto, posto che la natura imperativa ed inderogabile della sopravvenuta disposizione legislativa che introduce un divieto generalizzato di rinnovazione dei contratti delle pubbliche amministrazioni implica la sopravvenuta inefficacia delle previsioni, amministrative e contrattuali, configgenti con il nuovo e vincolante principio, che non tollera la sopravvivenza dell'efficacia di difformi clausole negoziali (attesa la natura indisponibile degli interessi in esse coinvolti). Del resto, secondo altri l'attivazione della procedura negoziata volta al rinnovo contrattuale si atteggia quale autonomo procedimento rispetto alla procedura concorsuale cui è conseguita l'aggiudicazione del servizio da affidare, le cui regole non sono, dunque, quelle contenute negli atti di gara, ed in specie, nella *lex specialis*, ma sono quelle indicate a tal riguardo dalla legge che ne consente in via eccezionale l'esperibilità, di talché, la possibilità circa tale ulteriore ed autonomo sviluppo procedimentale avrebbe potuto anche, in ipotesi, non essere stato espressamente indicato dalla stazione appaltante, fermo rimanendo che quest'ultima, ricorrendone i presupposti come dal legislatore indicati, avrebbe potuto attivare ugualmente la trattativa privata, ove ne avesse ravvisato l'opportunità. **Le soluzioni operative praticabili de residuo** - Oltre alla facoltà suindicata prevista dall'art. 57, comma 5 Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'art. 31, par. 4 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, è possibile giungere ad ulteriori soluzioni operative che permettano l'affidamento di pubblici contratti in assenza di una procedura selettiva nelle seguenti ipotesi: a) riaffidamento a trattativa privata diretta all'originario contraente di servizi o forniture in relazione alla sussistenza o permanenza di inderogabili ragioni di natura tecnica o artistica o per ragioni attinenti la tutela di diritti esclusivi; b) la c.d. proroga "tecnica" ovvero la prosecuzione del rapporto contrattuale nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; c) la proroga tecnica prevista dall'art. 23, comma 2 della legge n. 62/2005, secondo cui i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. d) la proroga tecnica prevista dall'art. 23, comma 3 della legge n. 62/2005, per il quale i contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008. Tutte le ipotesi appena cennate corrispondono

ad altrettante facoltà legittimamente esercitabili dalle amministrazioni pubbliche, previo svolgimento di apposito apprezzamento avente ampia latitudine discrezionale. E solo nel caso delle cc.dd. proroghe la scelta non dev'essere assistita da un apparato motivazionale particolarmente pregnante, in quanto normalmente preordinate al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella prosecuzione del servizio nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente cui affidare l'attività stessa, previa stipula di un nuovo rapporto contrattuale. Il ricorso alla proroga deve, quindi, avvenire con estrema cautela, considerando che essa si configura quale affidamento del contratto in via diretta senza il rispetto delle procedure di evidenza pubblica e che dev'essere ritenuta illegittima se intervenuta dopo la scadenza del contratto. Un'ultima notazione meritano i rimedi che è possibile esperire innanzi ad una procedura di proroga o di rinnovo contrattuale non corretti. Appare chiaro al riguardo che quando un'impresa del settore lamenti che alla scadenza di un contratto non si è effettuata una gara, fa valere il suo interesse legittimo al rispetto delle norme dettate in materia di scelta del contraente. Ne deriva che l'eventuale nullità o inefficacia della clausola contrattuale che preveda un rinnovo o una proroga va accertata in via incidentale dal giudice amministrativo, competente a conoscere in via principale della eventuale lesione del predetto interesse legittimo.

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e ritenuto di doverla integrare come appresso:

- dovrà essere rispettato il disposto di cui alla legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'affidamento diretto alla società che sta svolgendo il servizio può essere rinnovato, trattandosi di una trattativa privata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e con istruttoria specifica svolta ai fini di ottenimento di un profitto per l'ente che tenga conto dell'impegno del personale nel servizio svolto (e dei relativi costi) della difficoltà di una gara d'appalto per il riaffidamento, alla predisposizione della banca dati, agli accertamenti coattivi, all'istruttoria delle pratiche, alla tenuta dei dati contabili, alla maggiore convenienza rinvenuta in una esternalizzazione del servizio di che trattasi;
- con un congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, e comunque entro il 31.10.2020, dovrà essere effettuata una analisi dei costi del servizio, al fine di verificare se sia conveniente confermare l'attuale sistema di affidamento del Servizio o al contrario procedere ad una modifica delle specificità complessive;
- dovrà essere richiesto un documento unico di regolarità contributiva alla ditta concessionaria del servizio;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267, come modificato dal D.L. 174-2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTE le disposizioni di legge in materia ed in particolare:

D.Lgs. 358/1992

D.Lgs. 402/1998

D.P.R. 573/1994

D.Lgs. n. 267/2000

Dpr n. 445 del 28/12/2000;

D.Lgs. n. 163/2006;

R.D. n. 827 del 23/05/1924;

Legge 449/1997;

Legge n. 724/1994 ed in particolare l'art. 24;

VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 381/91;

VISTA la Legge della Regione Piemonte n. 18/94;

VISTO il D.G.R. del Piemonte 311-37230 del 26/07/1994;

VISTA la giurisprudenza citata in epigrafe del presente atto per la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 183-2011;

VISTA la legge 228-2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.01-2013;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte n. 271/2012/SRCPIE/PAR, nella parte in cui precisa che *“è escluso dall'obbligo di cui all'articolo 33 comma 3-bis del D.lgs. 163-2006 tale procedimento di rinnovo, in quanto: “Si ritiene, invece, che possano escludersi dalla gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. In tale ipotesi le acquisizioni sono effettuate con strumenti propri o appositamente acquistati o noleggiati dall'amministrazione, e con personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta, pertanto, di fattispecie non pienamente compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e comunque, in assenza di vere e proprie procedure concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che, come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure negoziali attraverso la concentrazione delle stesse. Per le stesse ragioni sembrano da escludere dall'obbligo di legge in esame, anche le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, comma 8 e comma 11 del codice dei contratti pubblici, che, rispettivamente, per lavori, ovvero servizi o forniture, inferiori a quarantamila euro, consentono l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.*

LA GIUNTA COMUNALE, con votazione unanime resa in forma palese,

letta la relazione che precede, a cura del Segretario Comunale qui in relazione all'articolo 97 commi 2 e 4 lett. d) del TUEL – conformità all'azione amministrativa;

DELIBERA

- 1- Di dare atto che, a seguito di apposita istruttoria svolta dal responsabile del servizio finanziario, il contratto di servizio in essere con la ditta IRTEL può essere prorogato di anni 1 (Uno) con facoltà di ulteriore rinnovo previo nuovo atto della Giunta, alle condizioni economiche che seguono:**
 - 1)** canone annuo a favore del Comune pari ad € 7.668,00 (diconsi euro settemilaseicentosessantotto/00), offerti dalla ditta IRTEL S.r.l. con contratto di servizio rep. 338/2014.
 - 2)** Conferma di tutti i vincoli contrattuali e tutti i capitoli di servizio in essere, ove non variati con il presente atto amministrativo;
 - 3)** Possibilità per il Comune di procedere alla interruzione del rapporto di servizio, in qualsiasi momento, per intervenuti motivi di ordine pubblico, ad libitum e d'imperio, con l'emissione di un contrarius actus della Giunta Comunale, fatto salvo il requisito della motivazione di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
- 2- Di fornire questo specifico indirizzo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario in modo da rinnovare, come detto, mediante procedura diretta ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex art. 125 comma 11 del d.lgs 163-2006 - trattativa privata senza pubblicazione di un bando di gara, come da indirizzi giurisprudenziali citati nelle premesse) alla società IRTEL SRL GESTIONE SERVIZI PUBBLICI – CANELLI, VIALE INDIPENDENZA n. 19, Categoria: IMPOSTE E TRIBUTI UFFICI, Indirizzo: VIALE INDIPENDENZA N. 19 - CAP: 14053, Città: CANELLI - Provincia: AT, già affidataria del servizio ed in possesso di idonei requisiti, specificando che nel corso dell'anno 2018 a seguito di specifica istruttoria, dietro presentazione di dati contabili (sbilancio Entrate/Uscite) che dimostrano, utilizzando un criterio di ragionevolezza, che il canone offerto al comune per la gestione del servizio è, per quanto risulta agli atti, congruo.**

3- Di stabilire che:

- *dovrà essere rispettato il disposto di cui alla legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;*
- *l'affidamento diretto alla società IRTEL S.R.L. che sta attualmente svolgendo il Servizio può essere disposto fino al 31-12-2020;*
- *con un congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, e comunque entro il 20/12/2020, dovrà essere effettuata una analisi dei costi del servizio, al fine di verificare se sia conveniente confermare l'attuale sistema di affidamento del Servizio o al contrario procedere ad una modifica;*
- *dovrà essere richiesto un documento unico di regolarità contributiva alla ditta concessionaria del servizio;*
- *dovranno essere osservate tutte le norme contrattuali vigenti, compreso il capitolato di servizio, fatta esclusione solo per le condizioni economiche qui variate nei termini indicati al comma 1°;*
- *revoca d'imperio (c.d. d'autorità, in esercizio del potere di autotutela) per ossequio alla lex specialis comunale, ed in esercizio del potere di autotutela (es. a seguito di ricorso al TAR di ditta concorrente che non è stata invitata a partecipare alla procedura di riaffidamento/rinnovo, per evitare costi lunghi e defatiganti di un contenzioso amministrativo).*

4- Di demandare al Responsabile del Servizio proponente la predisposizione di tutti gli atti necessari – se dovuti in relazione al procedimento - richiesta documento unico di regolarità contributiva, per il perfezionamento della pratica (art. 192 e seguenti del TUEL) di rinnovo dell'affidamento del Servizio per le ragioni in epigrafe specificate, che vanno nella direzione del contenimento della spesa pubblica.

5- Di riservarsi l'adozione di un altro atto di programmazione in uno con l'andamento dei costi del servizio dato in concessione.

6- Di riservarsi la rescissione del servizio dato in concessione per motivi di pubblica utilità e secondo i disposti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

7- Di dichiarare la presente delibera, con atto di approvazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i..

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33/2019
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 338 DEL 20.01.2014 IN ESSERE
CON LA DITTA IRTTEL S.R.L. CORRENTE IN COMUNE DI CANELLI.**

=====

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regularità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo, lì 29.07.2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Martino Giovanni Pio VALDENASSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente oggi 30.09.19 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15.10.2019 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 30.09.19

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, co. 33, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì
